

ORIGINALE

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

***Verbale di deliberazione nr. 70
del Consiglio Comunale***

**Adunanza di PRIMA convocazione
Seduta PUBBLICA**

OGGETTO: Variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 – 11° provvedimento

L'anno duemiladiciassette addi **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **20.46** nella sala Consiliare di P.zza Cesare Battisti 1 e delle riunioni, a seguito di regolare avviso di convocazione, recapitato a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:
FRANCO BAZZOLI
BONAZZA VALERIO
ARMANI RAFFAELE
BAZZOLI IVAN
BIANCHI LUIGI BRUNO
FORESTI PAOLA
GHEZZI PIERO
MOLINARI SUSAN
MONTE MONICA
MUSSI FRANCESCA
MUSSI LUCA
RUBINELLI WALTER
SALVADORI FRANK
VALENTI BRUNELLA
VALENTI MASSIMO

Sindaco
Vicesindaco

A s s e n t i	
X	Giust.

Assiste il Segretario comunale signor Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.46 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 04 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 9697 del 25/10/2017.

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata
- 3 NOV 2017

All'albo pretorio e telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni interi consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincenzo dr. Todaro



Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 – 11° provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all'art. 49 dispone che "*gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto..... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge.*"
- che lo stesso art. 49 sopra citato, nonché gli articoli 50, 51 e 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, indicano, inoltre, quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento;
- che dal 1° gennaio 2016 si deve provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- che la normativa nazionale sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, è stata applicata al di fuori del territorio della nostra Regione a decorrere dall'anno 2015, ma con progressività, e la stessa progressività si applica ai Comuni Trentini partendo dall'anno 2016, perché è da tale anno che è stata introdotta per essi tale nuova contabilità;

VISTO l'art. 175 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita:

1. *Il bilancio di previsione finanziario puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*
2. *Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.*
3. *Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*
 - a) *l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
 - b) *l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal principio applicato della contabilita' finanziaria;*
 - c) *l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita' per le quali sono stati previsti;*
 - d) *quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
 - e) *le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
 - f) *le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
 - g) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*

...omissis...

VISTO che la legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016) ha introdotto all'art. 1 comma 710 e seguenti, quale vincolo di finanza pubblica, l'equilibrio fra entrate e spese finali come definito dalla norma stessa e specificato operativamente nell'apposito prospetto ministeriale.

RICHIAMATA la deliberazione del Consigli Comunale n. 9 dd. 17.03.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 17.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

DATI ATTI delle successive seguenti variazioni

- variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019 - 1° Provvedimento d'urgenza della Giunta comunale, adottato con la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 26 aprile 2017, ratificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35, dell'8 giugno 2017;
- variazioni di bilancio in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. (2° provvedimento) Art. 3 comma 4 D.LGS. 23.06.2011 n. 118 adottata con la deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 30 maggio 2017;
- variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019 - 3° Provvedimento (compresa variazione con riaccertamento ordinario residui) adottate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 dell'8 giugno 2017,
- variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019 - 4° Provvedimento (compresa variazione con riaccertamento ordinario residui) adottate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29 giugno 2017,
- variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019 - 5° provvedimento, recante variazioni di cassa. Provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000, conseguente alle variazioni di competenza introdotte con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29 giugno 2017;
- variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 – 6° provvedimento. Provvedimento della Giunta comunale ai sensi delle lettere e-bis) e d) del comma 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 adottate con deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 05 luglio 2017;
- variazioni di assestamento generale (7° provvedimento di variazione) e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi degli artt. 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, introdotte con la deliberazione consiliare n. 57 del 31 luglio 2017;
- variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019 - 8° provvedimento, recante variazioni di cassa. Provvedimento della Giunta comunale n. 176 dd. 17.08.2017 ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000, conseguente alle variazioni di competenza introdotte con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 31 luglio 2017;
- variazioni di bilancio di previsione 2017-2019 - 9° provvedimento di variazione adottate con la deliberazione consiliare n. 62 del 29 settembre 2017;
- variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019 - 10° provvedimento, recante variazioni di cassa. Provvedimento della Giunta comunale n. 210 dd. 03.10.2017 ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000, conseguente alle variazioni di competenza introdotte con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 29 settembre 2017;

VERIFICATA la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 al fine di adeguare gli stanziamenti del bilancio a nuovi o mutati bisogni evidenziati all'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che l'art. 1 della L.R. 7/2017 ha modificato il comma 1 dell'articolo 10 ("Contributi ai nuovi Comuni istituiti a seguito di fusione") della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 che fissava una soglia del 30 percento per i Comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere al 2015 rispetto al contributo massimo regionale quale livello minimo garantito di contributo.

VISTO che con tale modifica la soglia minima garantita è stata elevata al 70 percento del massimo concedibile, massimo stabilito, in cifra assoluta, in funzione del numero di comuni partecipanti al processo di fusione;

VISTA la deliberazione n. 212 dd. 07 settembre 2017 della Giunta regionale con la quale è stato determinato il contributo annuale e il contributo sulle spese in conto capitale spettanti al Comune di Sella Giudicarie per l'esercizio 2017, determinati sulla base dell'art. 42, comma 7, della L.R. 1/1993 (nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge

regionale 11/2014), del testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione n. 47 dd. 19.11.2013 e dell'art. 10 della L.R. 28/2015 e s.m.;

CONSIDERATO quindi che:

- il contributo annuale determinato, spettante al Comune di Sella Giudicarie a seguito della modifica normativa intervenuta con la L.R. 7/2017, è di euro 175.000,00, con il vincolo, per il nuovo Comune di Sella Giudicarie, di utilizzare il 50 per cento del contributo stesso per il finanziamento di spese di conto capitale;
- la maggiorazione di un terzo sul contributo annuale determinata, prevista dal comma 7 dell'art. 42 della L.R. 4 gennaio 2013 n. 1, spettante al Comune di Sella Giudicarie a seguito della modifica normativa intervenuta con la L.R. 7/2017 è pari a euro 58.333,33 da destinare esclusivamente a spese in conto capitale;

EVIDENZIATO che in base a questi presupposti è stata predisposta la presente variazione di bilancio che ha seguenti finalità:

1) in parte corrente:

- incrementare gli stanziamenti di alcune spese già previste in bilancio al fine di garantire l'assunzione di spese necessarie per il normale funzionamento dell'ente fino alla fine dell'anno;
- aggiornare alcune previsioni di entrata sulla base dell'andamento della gestione corrente delle entrate e inserendo il maggior contributo regionale per la fusione concesso;
- incrementare lo stanziamento inserito per l'assunzione di personale all'ufficio tecnico al fine di poter assumere personale con anzianità di servizio sia in competenza che sul pluriennale 2018-2019;
- inserire lo stanziamento necessario al fine della copertura del costo di una convenzione per comando di personale da assegnare al servizio gestione beni demaniali e patrimoniali sia in competenza 2017 che sul pluriennale 2018;
- inserire lo stanziamento necessario al fine della copertura del costo per la partecipazione alla spesa di personale da destinare all'ufficio tributi sia in competenza 2017 che sul pluriennale 2018;

2) in conto capitale:

- integrare lo stanziamento previsto per incarichi professionali esterni e prestazioni tecniche per progettazione di opere pubbliche e altri adempimenti in materia di OO.PP. e gestione del patrimonio finanziandolo con canoni aggiuntivi relativi all'anno 2016;
 - integrare lo stanziamento previsto per interventi di manutenzione straordinaria, acquisto mobili e attrezzature per impianti sportivi finanziandolo con canoni aggiuntivi relativi all'anno 2016;
 - integrare lo stanziamento previsto manutenzione straordinaria strade, vie, piazze e opere di protezione, comprese ripavimentazioni tratti di strade finanziandolo con il maggior contributo concesso della Regione per spese in conto capitale come sopra meglio evidenziato;
 - spostare lo stanziamento di progetto di valorizzazione Forte Larino dalla competenza 2017 al pluriennale 2018;
 - inserire uno stanziamento sul pluriennale 2018 e 2019 per il parco lago di Roncone finanziato sul 2018 con contributi agli investimenti dalla Comunità e sul 2019 con canoni aggiuntivi;
 - inserire uno stanziamento sul pluriennale 2018 per la messa in sicurezza attraversamento centro abitato di Breguzzo finanziato con fondo strategico territoriale;
 - inserire nel titolo V dell'entrata la tipologia necessaria per incassare l'entrata derivante dalla vendita delle azioni della società A2A spa deliberata ancora dell'estinto Comune di Lardaro;
- Al fine di maggior chiarezza si allega alla presente il quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento per l'anno 2017 - 2018 e 2019 con in grassetto le modifiche apportate rispetto al prospetto allegato alla nota integrativa al bilancio di previsione 2017/2019 (allegato E/1 e E/2)

RILEVATO quindi che:

- la presente variazione riguarda quindi sia la parte ordinaria che la parte straordinaria della spesa;

- non viene alterato l'equilibrio economico degli esercizi 2017-2019;
- la presente variazione comporta modifiche all'esercizio 2017 – 2018 e 2019;
- la presente variazione non comporta l'utilizzo di avanzo di amministrazione;
- la presente variazione comporta modifiche al DUP 2017-2019;

RILEVATO che le variazioni proposte negli allegati sono già state formulate sia in termini di Competenza che di Cassa, e ciò ha permesso una semplificazione operativa e anche l'espressione dei pareri di rito su di esse per entrambi gli aspetti, ma siccome la competenza consigliare è limitata alle previsioni di competenza, oggetto dell'approvazione ora proposta è soltanto limitata a tali previsioni, mentre per gli aspetti inerenti la cassa spetterà alla Giunta pronunciarsi formalmente;

VISTI i pareri, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, così espressi:

"Visti gli artt. artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si rileva che al fine di finanziare alcuni interventi si utilizzano quote canoni di aggiuntivi ed ambientali di cui all'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettere a) ed e) della L.P. 6 marzo 1998, n. 4, destinati a particolari finalità di interesse locale ai sensi del protocollo di intesa di finanza locale del 21 gennaio 2011 per l'attuazione dell'art. 1 bis1, comma 15 septies, della L.P. 6 marzo 1998, n. 4, e attribuiti all'Ente per l'anno 2016, e non accertati ai fini dell'esercizio finanziario 2016 per consentirne un ponderato utilizzo in momenti successivi. Sulla possibilità di accertamento ed utilizzazione dei canoni in esercizi successivi a quello di attribuzione, data la peculiare natura, il Comune, nell'intento di agire in un quadro di chiarezza, ha consultato formalmente il Consiglio delle Autonomie locali, organismo deputato alle interpretazioni del protocollo di settore e il più qualificato come sede per chiarire aspetti particolari gestionali dei Comuni, ma non è pervenuta risposta né alcuna indicazione preclusiva. Occorre quindi operare considerando che non vi è assoluta certezza sull'utilizzabilità di queste risorse nell'esercizio in corso."

A parte quindi l'aspetto sopra osservato, per quanto riguarda la presente si esprimono

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente

- parere di regolarità contabile quale responsabile del servizio finanziario."

EVIDENZIATO E RILEVATO con riferimento a quanto osservato dal segretario comunale per l'utilizzo dei Canoni aggiuntivi maturati fruibili dell'anno 2016 che la loro applicazione è una scelta conseguente alle valutazioni giustificative, già indicate nella relazione della Giunta al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017, approvato nella seduta del 29 giugno 2017, correlate al fatto che essendo mancate indicazioni preclusive da parte del Consiglio delle Autonomie locali, si è ritenuto di poter utilizzare queste risorse nell'ambito di una programmazione ben ponderata, ben difficile da concretizzare nell'Anno 2016, per fondate ragioni.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige D.P.G.R. 1° febbraio 2005, n. 3/L, ed in particolare gli articoli 26, 28, 79 ed 81;

Sulla proposta della presente deliberazione la Revisora dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole in data 22.09.2017, acquisito al n. prot. 8643 che si allega;

Visto il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L.

Visto il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L.

Visto il D.P.G.R. 28 dicembre 1999 n. 10/L

Visto l'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),

Evidenziato che l'Assessore Luigi Bruno Bianchi illustra con dettaglio le variazioni, rispondendo anche ad alcune richiesta di chiarimenti;

Rilevato che il Consigliere Raffaele Armani mostra qualche perplessità per l'avvenuto inserimento di una previsione di spesa per un'assunzione in comando, ed esprime perplessità per il fatto che si è perso del personale consentendo ad una dipendente dell'ufficio tecnico di trasferirsi altrove,

Sentito il Sindaco, e per alcuni aspetti anche il segretario, che illustrano la situazione delle attività in corso per l’assunzione di personale tecnico tramite procedure di mobilità per passaggio diretto e le ragioni specifiche per la quali si sta programmando un comando di personale tecnico specializzato per circa un giorno in settimana, dalla Comunità, all’ufficio patrimonio, per curare alcune specifiche esigenze di messa a norma di immobili e di attenzione all’attività contrattuale secondo i criteri ambientali per avere i requisiti necessari ad ottenere la certificazione “Emas”; in particolare il Sindaco spiega brevemente alcune ragioni per le quali non se l’è sentita di dire di no al trasferimento di altra dipendente ad altro Comune;

Sentito il Consigliere Raffaele Armani

- che tuttavia mostra perplessità per un comando per la breve durata di circa un giorno in settimana, che per esperienza già avuta in campo amministrativo teme possa dare scarsi risultati considerando anche le interruzioni dovute a ferie od altre assenze
- che esprime anche dubbi sull’incremento di stanziamenti finalizzati ad asfaltature, per le quali mostra dei dubbi anche circa l’aderenza alle norme per interventi sinora eseguiti, ed in particolare menziona una propria interrogazione affrontata nella precedente seduta considerata ridicola dal Vicesindaco ed Assessore, cosa che induce il Consigliere ad affermare che per il futuro per problemi sul tema si rivolgerà direttamente alle autorità competenti;

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, la nona variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019, nelle risultanze di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione per la parte di competenza del Consiglio comunale e precisamente solo per le variazioni di competenza dando atto che le variazioni di cassa verranno assunte con provvedimento della Giunta comunale come previsto dall’art. 175 art. 5 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
2. Di dare atto che, secondo quanto prescritto dall’art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il bilancio risulta in pareggio come meglio esposto nell’allegato B);
3. Di dare atto che la presente variazione al bilancio di previsione 2017-2019 rispetta i nuovi vincoli di finanza pubblica, come da allegato C) alla presente deliberazione, inherente il pareggio di bilancio;
4. Di dare atto che la presente variazione al bilancio di previsione 2017-2019 costituisce anche variazione al DUP 2017-2019;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza come risultante dall’allegato D);
6. Di dare atto che con la presente variazione viene modificato anche il prospetto dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento per l’anno 2017 – 2018 e 2019 allegato alla nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019 (allegati E/1 - E/2 e E/3);
7. Di dichiarare, per le ragioni evidenziate in premessa la presente deliberazione, all’unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi immediatamente eseguibile
8. Di dare evidenza, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto:

variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019 – 11° Provvedimento

Pareri ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31.

Art. 56 (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture)

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Art. 56-ter (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

"Visti gli artt. artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, sulla proposta della deliberazione inherente quanto indicato in oggetto, si rileva che al fine di finanziare alcuni interventi si utilizzano quote canoni di aggiuntivi ed ambientali di cui all'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettere a) ed e) della L.P. 6 marzo 1998, n. 4, destinati a particolari finalità di interesse locale ai sensi del protocollo di intesa di finanza locale del 21 gennaio 2011 per l'attuazione dell'art. 1 bis 1, comma 15 septies, della L.P. 6 marzo 1998, n. 4, e attribuiti all'Ente per l'anno 2016, e non accertati ai fini dell'esercizio finanziario 2016 per consentirne un ponderato utilizzo in momenti successivi. Sulla possibilità di accertamento ed utilizzazione dei canoni in esercizi successivi a quello di attribuzione, data la peculiare natura, il Comune, nell'intento di agire in un quadro di chiarezza, ha consultato formalmente il Consiglio delle Autonomie locali, organismo deputato alle interpretazioni del protocollo di settore e il più qualificato come sede per chiarire aspetti particolari gestionali dei Comuni, ma non è pervenuta risposta né alcuna indicazione preclusiva. Occorre quindi operare considerando che non vi è assoluta certezza sull'utilizzabilità di queste risorse nell'esercizio in corso."

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente
- parere di regolarità contabile quale responsabile del servizio finanziario."

in data

25 OTT 2017



Parere relativo a quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.9.17 ed in essa inserito.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Franco Bazzoli

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Luigi Bruno Bianchi



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esegibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79, del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Lì, 02/11/2017

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO TELEMATICO
<https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/sella-giudicarie>

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza.

Addì

IL SEGRETARIO
Todaro dr. Vincenzo